Disposizioni regionali

Disposizioni per esercizio, manutenzione ed ispezione impianti termici

Regione Lombardia

Relazione predisposta da

Teresa Mauri

Responsabile del Servizio Energia

Provincia di Lecco

IMPIANTI NUOVI

IMPIANTI NUOVI

GLI IMPIANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE, QUELLI RISTRUTTURATI E QUELLI A CUI SONO STATI SOSTITUITI I GENERATORI DI CALORE

INVIO SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO CON RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO

Entro 30 gg. dall'installazione

OBBLIGO DELL'INVIO → INSTALLATORE

Sanzione amministrativa da € 100 a € 600

IMPIANTI NUOVI

IMPIANTI NUOVI

non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data della prima accensione da parte dell'installatore, purché sia stata presentata o trasmessa entro e non oltre trenta giorni dalla suddetta data, la "scheda identificativa dell'impianto" corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto.

Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW dovrà essere rispettato anche quanto richiesto all'art. 284 del D.Lgs. 152/06.

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

Devono essere eseguite secondo i seguenti criteri:

- **Conformemente alle istruzioni tecniche rese dall'impresa installatrice**
- **Conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante**

Controllo e manutenzione

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

COMBUSTIBILE GASSOSO

- ogni due anni se di potenza nominale al focolare complessiva inf. a 35 kW;
- annualmente per impianti superiori a 35 kW

* per centrali termiche con generatori di calore di potenza termica nominale al focolare complessiva magg. o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

Controllo e manutenzione

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

COMBUSTIBILE LIQUIDO

- **annualmente per impianti inferiori a 35 kW**

* **per i generatori di calore di potenza termica nominale al focolare sup. o uguale a 116 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.**

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

Impianti quali pompe di calore, centrali di cogenerazione, scambiatori di calore al servizio di impianti di teleriscaldamento, sistemi solari attivi ecc

DEVONO ESSERE MUNITI DI LIBRETTO DI CENTRALE PREDISPOSTO DALL'INSTALLATORE

Contenente descrizione dell'impianto, elenco elementi da sottoporre a verifica, limiti di accettabilità e periodicità delle verifiche

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a registrare negli appositi spazi del libretto di impianto o di centrale quanto effettuato

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme:

Controllo e manutenzione

* all'allegato F, per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW

•all'allegato G, per gli impianti con potenza nominale al focolare minore di 35 kW,

sanzione amministrativa da € 1.000 a € 6.000

Art. 7 comma 2 Legge 192-2005

Controllo e manutenzione

L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti esegue detta attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

Al termine delle medesime operazioni ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico da rilasciare al proprietario/occupante/amministratore che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Dichiarazione

DICHIARAZIONE

La dichiarazione di avvenuta manutenzione è

obbligatoria

per tutti gli impianti termici presenti sul territorio ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione

Deve essere presentata entro 30 gg. dall'avvenuta manutenzione.

Dichiarazione e sanzioni

impianti inferiori a 35 kW =

L'OBBLIGO DELL'INVIO E' A CARICO

DEL MANUTENTORE

entro 30 gg. dalla data di avvenuta manutenzione

IL MANCATO INVIO COMPORTERA' sanzione amministrativa

da € 50,00 a € 300,00

Provincia di Lecco

Dichiarazione e sanzioni

impianti => 35 kW

L'OBBLIGO DELL'INVIO E' A CARICO

Responsabile -Terzo Responsabile o Amministratore

entro 30 gg. dalla data di avvenuta manutenzione

IL MANCATO INVIO COMPORTERA' sanzione amministrativa

da € 50,00 a € 300,00

Provincia di Lecco

GLI ALLEGATI F – G

DEVONO ESSERE COMPILATI IN OGNI SINGOLA PARTE E DEVONO CONTENERE I CONSUMI DI COMBUSTIBILE E LA VOLUMETRIA ASSERVITA DALL'IMPIANTO CHE DEVE ESSERE RICHIESTA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO STESSO

I consumi di combustibile sono distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data di effettuazione del controllo termico.

Periodo di riscaldamento = 15 ottobre / 15 aprile

Dichiarazione

GLI ALLEGATI F e G DOVRANNO ESSERE TRASMESSI ALLA PROVINCIA DI LECCO IN ORIGINALE (NON SI ACCETTANO FOTOCOPIE) E DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA DISTINTA / ELENCO CONTENENTE:

NUMERO BOLLINO

DATA RILASCIO

DATI UTENTE

Dichiarazione

Le dichiarazioni conformi ai modelli F o G dovranno essere inviate entro

IL 31.07.2008

E poi successivamente con cadenza biennale

Dichiarazione

IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO CONTESTUALMENTE ALLA MANUTENZIONE

CON APPLICAZIONE DEL BOLLINO VERDE E INVIO ALLA PROVINCIA

LE DICHIARAZIONI SONO VALIDATE DALL'APPOSIZIONE DEL BOLLINO VERDE

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE (KW)	IMPORTO
<35	5,00
=>35 ÷ 50	10,00
50,1÷116,3	20,00
116,4÷350	30,00
> 350	40,00

Dichiarazione

Il bollino verde avrà un valore di 5 euro, pertanto essendo le varie fasce multiple di 5, il manutentore o il Terzo Responsabile potranno utilizzare più bollini per raggiungere il costo dell'autocertificazione stabilito dall'Ente. In caso di mancato spazio sull'allegato F i bollini potranno essere applicati sul retro dello stesso.

I modelli F o G, stampati o acquistati dai singoli manutentori, in conformità al D.Lgs. 192/2005 sprovvisti del campo "Consumi di combustibile" stabilito dalla Regione Lombardia con le nuove Linee Guida, saranno comunque accettati dalla Provincia di Lecco con l'indicazione dei consumi inserita nel campo "Osservazioni".

Dichiarazione

Nel caso di impianti individuali a gas, avendo gli stessi un unico contatore cui sono allacciati caldaia ad uso riscaldamento, scalda acqua sanitaria e piani cottura il consumo da indicare si riporteranno i consumi annuali complessivi.

I BOLLINI VERDI NECESSARI AGLI IMPIANTI INSTALLATI SUL TERRITORIO PROVINCIALE SARANNO CONSEGNATI SOLO ALLE DITTE CHE SOTTOSCRIVERANNO L'ACCORDO CON LA PROVINCIA DI LECCO,

Dichiarazione

OBBLIGHI AMMINISTRATORE

COMUNICAZIONE NOMINA, REVOCA O DIMISSIONI DELL'INCARICO

ENTRO 30 GG.

Sanzione da € 100 a € 600

INVIO DICHIARAZIONE (ALLEGATO F + BOLLINI VERDI)

ENTRO 30 GG.

Sanzione da € 50,00 a € 300,00

Dichiarazione

OBBLIGHI TERZO RESPONSABILE

COMUNICAZIONE NOMINA, REVOCA O DIMISSIONI DELL'INCARICO

ENTRO 30 GG.

Sanzione da € 100 a € 600

INVIO DICHIARAZIONE (ALLEGATO F + BOLLINI VERDI)

ENTRO 30 GG.

Sanzione da € 50,00 a € 300,00

Dichiarazione

Se l'impianto non è stato sottoposto a manutenzione, è passibile di sanzione

Il Responsabile dell'impianto

Sanzione da € 500,00 a € 3.000,00

Tiraggio

RILEVAZIONE PARAMETRI COMBUSTIONE

Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845.

SOLO PER APPARECCHI DI TIPO B (appendice B punto B.2.2.2. Caratteristiche degli strumenti)

Risoluzione 0.1 pascal (certificato di taratura)

Rendimenti

RENDIMENTO

Generatori di calore ad acqua calda

Dove P_n è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).

Installate antecedentemente al 29-10-1993

per tutte η min $\geq 82 + 2\mathrm{Log}P_n$

Caldaie installate dal 29.10.1993 al 31.12.97

per tutte η min $\geq 84 + 2\mathrm{Log}P_n$

Rendimenti

caldaie installate dal 1/1/98 fino al 07/10/05

Caldaie standard: $\eta_{min} \geq 84+2LogP_n$

Caldaie a bassa temperatura: $\eta_{min} \geq 87,5+1,5LogP_n$

Caldaie a gas a condensazione: $\eta_{min} \geq 91+LogP_n$

caldaie installate dal 08/10/05

per tutte $\eta_{min} \geq 89 + 2LogP_n$

Le caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi sono assimilate a quelle a bassa temperatura

Rendimenti

RENDIMENTO

Generatori di calore ad aria calda

Installate antecedentemente al 29-10-1993

per tutte η min $\geq 77 + 2\mathrm{Log}P_n$

Caldaie installate dal 29.10.1993

per tutte η min $\geq 80 + 2\mathrm{Log}P_n$

Disposizioni regionali

D.G.R. 2 AGOSTO 2007 N. 8-5290

Nuova suddivisione del territorio regionale

Zone critiche : A1

Airuno – Brivio – Calco – Cernusco – Imbersago – Lomagna – Merate – Montevecchia – Olgiate M. – Osnago – Paderno – Robbiate – S.Maria Hoè Verderio Inf. e Sup.

Provincia di Lecco

Disposizioni regionali

D.G.R. 2 AGOSTO 2007 N. 8-5291

PIANO D'AZIONE 15-10-2007 15-04-2008

Oltre alle misure e provvedimenti relativi alla circolazione veicolare sono state individuate misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento da combustibile di biomasse legnose.

Nel caso siano presenti altri impianti di riscaldamento alimentati con combustibili ammessi è vietato l'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie:

Disposizioni regionali

- CAMINI APERTI
- CAMINI CHIUSI, STUFE E QUALSIASI ALTRO APPARECCHIO ALIMENTATO A BIOMASSA LEGNOSA ACQUISTATI DOPO 1990 CHE NON GARANTISCONO UN RENDIMENTO ENERGETICO E MAGGIORE AL 63% E BASSE EMISSIONI DI CO
- CAMINI CHIUSI, STUFE E QUALSIASI ALTRO APPARECCHIO ALIMENTATO A BIOMASSA LEGNOSA ACQUISTATI PRIMA DEL 1990 LADDOVE NON SIA DIMOSTRATO IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI SOPRA

Disposizioni regionali

IL VALORE DI RENDIMENTO ENERGETICO POSSEDUTO DALL'APPARECCHIO E' DI NORMA INDICATO SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI DELL'APPARECCHIO STESSO. IN MANCANZA VALE LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL VENDITORE O DALLA CASA COSTRUTTRICE

LA DATA DI ACQUISTO E' ATTESTATA DAL DOCUMENTO FISCALE O IN MANCANZA DA UN'AUTOCERTIFICAZIONE RESA DAL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO IN CUI E' INSTALLATO L'APPARECCHIO

IL VALORE DI EMISSIONE DI MONOSSIDO DI CARBONIO DEVE INTENDERSI UGUALE O INFERIORE ALLO 0.5 % IN RIFERIMENTO AD UN TENORE DI OSSIGENO DEL 13 %

Disposizioni regionali

IL DIVIETO SI APPLICA

- comuni inseriti nell'area critica A1

- tutti i comuni del territorio lombardo la cui quota altimetrica (definita da ISTAT) risulti uguale o inferiore a 300 m. s.l.m.

sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000

Disposizioni regionali

DIVIETO DI CLIMATIZZAZIONE

- Cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage
- Box, garage e depositi

Disposizioni regionali

OLIO COMBUSTIBILE E' VIETATO SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

CARBONE VIETATO NELLE AREE CRITICHE

sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000

Disposizioni regionali

OBBLIGHI DISTRIBUTORI

Obbligo distributori di combustibile di comunicare ogni anno i dati relativi all'ubicazione, titolarità degli impianti riforniti negli ultimi 12 mesi ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile

sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000

ATTIVITA' ISPETTIVA

Qualora l'impianto non raggiunga i limiti di rendimento previsti per legge il generatore di calore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dall'ispezione.